

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 309/26/2011**

**OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con il ricorso RGR 17839/09, la soc. PUBBLIMIL S.R.L. si è opposta all'avviso d'accertamento n. 722/2009 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Milano e relativo a mezzi pubblicitari esposti nell'area del Comune di Milano, nell'anno 2006, senza la prescritta autorizzazione. La ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa dell'ente impositore esclusivamente in relazione alla tassazione derivante dall'errata distinzione tra mezzo pubblicitario bifacciale e mezzo pubblicitario polifacciale, che non sarebbe contemplata dal D.Lgs. 507/93. Precisava altresì che il calcolo della superficie espositiva deve essere effettuato sulla base della superficie complessiva arrotondata per eccesso e non sulla base della somma delle singole superfici arrotondate per eccesso.

Con analoghi ricorsi RGR 17840/09, 17841/09, 17842/09, 17843/09, 17844/09, 17845/09, 17846/09, 17847/09, 17848/09, 17849/09 e 17850/09, la soc. PUBBLIMIL S.R.L. si opponeva rispettivamente agli avvisi d'accertamento n. 663/2009, 739/2009, 681/2009, 595/2009, 700/2009, 718/2009, 583/2009, 582/2009, 672/2009, 740/2009, 559/009.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio insistendo per la correttezza del proprio operato per il quantum e riaffermando la legittimità dell'accertamento, scaturito dalla mancata autorizzazione all'esposizione del mezzo pubblicitario ex art. 8 D.Lgs. 507/93.

Alla pubblica udienza, le Parti si rimettono alle argomentazioni ed alle conclusioni in atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione preliminarmente dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, per farne oggetto di unica decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, considera che gli accertamenti impugnati sono stati legittimamente emessi a seguito della mancata autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari bifacciali, sul territorio del Comune di Milano, nell'anno 2006, fatto non contestato dalla ricorrente.

Rileva però che i ricorsi appaiono fondati per l'eccezione sollevata in relazione alla modalità di calcolo della superficie tassabile, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che, pronunciandosi su di una controversia insorta tra le medesime parti del presente giudizio e vertente su di una fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha stabilito con sentenza n. 22691/2008 che, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 507/93, in ipotesi di messaggio pubblicitario polifacciale, l'imposta sulla pubblicità va calcolata sulla base della superficie complessiva delle figure piane geometriche in cui è circoscritto, non aparendo possibili gli arrotondamenti su ogni singola facciata.

Del resto il Comune di Milano, con il vigente "Regolamento comunale sulla pubblicità e applicazione del diritto dell'imposta sulla pubblicità", si è uniformato al dettame della Suprema Corte, stabilendo, all'art. 23, punto 4, che `per il mezzo pubblicitario bifacciale, l'imposta è calcolata in base alla somma delle singole superfici, con un unico arrotondamento finale della superficie complessiva dell'oggetto".

Alla luce di quanto sopra, l'imposta prevista in ogni accertamento dovrà essere ricalcolata secondo le indicazioni del sopra citato art. 23, punto 4 del Regolamento Comunale sulla pubblicità, con applicazione di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione, ex art. 12 D.Lgs. 473/97, ed interessi.

La controversa interpretazione della norma giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie in parte i ricorsi riuniti, demandando all'Ufficio Tributi del Comune di Milano il ricalcolo delle imposte dovute, come da motivazione.

Spese compensate.